

**AVVISO** 

n.11268

14 Giugno 2013

AIM -Italia/Mercato
Alternativo del Capitale

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto : --

dell'Avviso

Oggetto

: AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale:

Requisiti partecipazione degli operatori/

participation requirements of market

intermediaries 01/07/2013

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

# AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

Modifica al Regolamento degli operatori e delle negoziazioni

Si modifica il Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale con riferimento ai requisiti di partecipazione degli operatori.

Le modifiche illustrate nel presente avviso entrano in vigore il 1° luglio 2013.

Il Regolamento richiede che gli operatori partecipanti al mercato si dotino di un'infrastruttura tecnologica che sia compatibile con la stessa e tale da non compromettere l'equo e ordinato svolgimento delle negoziazioni.

A tal fine, Borsa Italiana richiede che i sistemi tecnologici utilizzati dall'operatore siano adeguati alla natura delle attività svolte, al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, e compatibili con le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento dei mercati.

Nello specifico, l'operatore deve assicurare che i propri sistemi informatici collegati ai mercati di Borsa Italiana abbiano un livello di funzionalità compatibile con il sistema di negoziazione e che abbiano in tal senso superato il test di conformità (cosiddetti "conformance test" ovvero delle verifiche standardizzate di conformità predisposte da Borsa Italiana ed effettuate sulla base di un insieme di "test case" specifici per piattaforma/mercato).

Tuttavia, tenuto anche conto degli Orientamenti ESMA emanati in materia di sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato, si modifica il Regolamento al fine di meglio specificare quanto sopra.

In particolare si ricorda che i citati Orientamenti ESMA richiedono che, nel quadro delle regole e delle procedure delle piattaforme di negoziazione, siano previsti specifici requisiti di partecipazione (da assicurare sia in fase di ammissione che su base continuativa) tesi a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, anche nell'ambito dell'adeguatezza e della compatibilità IT dei sistemi tecnologici utilizzati dai partecipanti al mercato.

Pertanto, si specifica che ogni partecipante al mercato deve avvalersi di sistemi informatici che, al fine di assicurare l'idoneità all'interazione con i sistemi di negoziazione del mercato, abbiano superato il relativo test di compatibilità.

L'adeguatezza dei sistemi informativi con l'infrastruttura del mercato deve essere assicurata in via continuativa, pertanto modifiche dei sistemi (proprietari o di terzi) di cui si avvale l'operatore o modifiche dell'infrastruttura di mercato richiedono l'effettuazione di un "conformance test", che in ogni caso deve essere effettuato due volte l'anno.

Le modalità e tempistiche di effettuazione del "confomance test" sono specificate nel Manuale delle Negoziazioni e per tale certificazione l'operatore deve sottoscrivere un apposito contratto per il quale è prevista una specifica price list. (Linee guida Sec. 120)

Si precisa altresì che farà seguito al presente Avviso apposita comunicazione agli operatori circa il programma di certificazione in oggetto.

\* \* \*

Il testo del Regolamento degli operatori e delle negoziazioni del mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, all'indirizzo www.borsaitaliana.it.

Di seguito si evidenziano le modifiche apportate al Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

### REGOLAMENTO DEGLI OPERATORI e DELLE NEGOZIAZIONI

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Operatori

omissis

Linee guida

Sec.

120

#### Requisiti di partecipazione

120.1 L'operatore, ai fini dei requisiti di cui all'articolo 1020 deve attestare che:

- a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale e che il compliance officer abbia una approfondita conoscenza del Regolamento e delle regole di funzionamento del mercato e fornisca adeguato supporto alla struttura nell'applicazione delle stesse:
- gli addetti all'attività di specialista per gli strumenti finanziari AIM Italia, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negoziatori, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;
- si è dotato in via continuativa di adeguati sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione e di adeguate procedure di liquidazione:
- d. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi. L'operatore inoltre comunica a Borsa Italiana il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l'orario di mercato, nonché del sostituto nominato in caso di sua assenza
- Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali Borsa Italiana ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. conformance test). Qualora si avvalga di sistemi diversi da quelli per i quali Borsa Italiana ha rilasciato certificazione di conformità, l'operatore deve sottoporre il proprio sistema alla valutazione di conformità (cd. conformance test). Tale valutazione è svolta con modalità e le tempistiche indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. Per

l'effettuazione del conformance test è richiesta la sottoscrizione di specifiche condizioni generali di fornitura del servizio.

- Gli addetti alle attività di negoziazione e specialista non possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi.
- L'operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui alla linea guida Sec. 120.2 nonché di quelle previste in capo al compliance officer purché resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L'operatore ne deve informare Borsa Italiana. Nell'accordo tra operatore e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che Borsa Italiana, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'operatore si avvale.

omissis

## AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Amendments to the Membership and Trading Rules

The Rules of AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale are amended with reference to the participation requirements of market intermediaries.

The above amendments will enter into force on 1<sup>st</sup> July 2013.

The Rules of the market require that operators participating in the market and having access to the trading platform shall avail themselves of technical infrastructure that is compatible with the platform and with characteristics that do not compromise the ordered and fair conduct of trading. To this end, Borsa Italiana requires that the technological systems used by the operator shall be adequate to the character of the activity conducted, the number and typologies of their involvements in the markets, and compatible with the information and telematics structures provided by Borsa Italiana for the function of the markets.

Specifically, each operator must ensure that their informatics systems connected to the Borsa Italiana markets have a level of functionality compatible with the trading system, and that in this regard they have passed the so-called "conformance test", meaning the standardised examinations of conformity required by the Borsa Italiana and implemented on the basis of a set of specific test cases for each platform/market.

However, taking account of the ESMA Guidelines on systems and controls for highly automated trading, the Membership and Trading Rules are modified with the aim of better specifying the above-described requirements.

In particular, the ESMA Guidelines require that, in the framework of rules and procedures for trading platforms, there be provision of specific requirements for participation (applicable both in the admission phase and on a continuing basis), developed to safeguard the correct functioning of the market, including in the areas of IT compatibility and adequacy of technical systems used by the market participants.

Therefore, it is specified that each market participant must make use of an informatics system that has passed the relative compatibility tests for the purposes of ensuring the appropriate interaction with the market trading systems.

The adequacy of the informatics system with respect to the market infrastructure must further be ensured in continuous manner, and therefore modifications to the systems used by the operator (whether proprietary or third party) or modifications to the market infrastructure require the completion of renewed conformance tests, and such tests must in any case be completed twice a year.

For the certification process the operator must adhere to an appropriate contract, with specific price list. The methods and timing of the completion of the conformance test shall be specified in the Trading Manual, and are communicated to the market intermediaries with specific communication.

\* \* :

The text of the AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Rules will be made available on Borsa Italiana's Internet site (www.borsaitaliana.it).

The excerpt of the amended articles is reproduced below.

# **Membership Rules**

# **CORE RULES**

### Member firm

omissis

Guidance to Rule

Sec.

120 Requirements for participation

- 120.1 For the purpose of satisfying the requirements referred to in rule 1020, market intermediaries must attest that:
  - a. their trading staff know the rules and operating procedures of the market and the technical instruments for trading and have adequate professional qualifications and the compliance officer has a good knowledge of these rules and of the provisions governing the functioning of the market and provides adequate support to the intermediary's structures in their application;
  - persons acting as specialists for AIM Italia securities, in addition to satisfy the requirements specified above for traders, must know the rules governing and the manner of performing the activity of specialists and the related technical instruments;
  - they have adequate systems, procedures and controls for trading activity and adequate settlement procedures;
  - d. they have an internal IT unit that is adequate in terms of number, experience and specialisation of the staff to guarantee the continuous and prompt functioning of the trading and settlement systems used, taking into account the degree of automation of their internal procedures and any recourse made to outsourcing, and shall send Borsa Italiana the name of an IT contact person, who must be on call during trading hours, and of the deputy appointed in his/her absence.
- When carrying on the trading activity and associated activities, the market intermediary shall avail itself of technological systems which are adequate for the interaction with the electronic data processing and telecommunication support systems of the market, for which Borsa Italiana has issued the conformance certification (so called conformance test). Where the market intermediary avails itself of systems which are different from those for which Borsa Italiana has issued the conformance certification, such systems shall pass the conformance evaluation (so called conformance test). Such evaluation takes place in accordance with the manner and time limits indicated in the Trading Service Manual. For the execution of the conformance test the subscription of specific general conditions for the supply of services is requested.
- **120.3** Traders, market makers and specialists may not perform their activities for more than one market intermediary.

120.4 120.3 Market intermediaries may use a third party and/or a group company to perform the activities referred to in the preceding guidance and those of the compliance officer provided they remain fully responsible for compliance with all the obligations of the Rules and control and coordinate the activities performed by the persons referred to in the preceding guidance. Market intermediaries must inform Borsa Italiana accordingly. The agreement between the intermediary and the third party/group company must provide for the possibility of Borsa Italiana, or its appointees, verifying compliance with the requirements laid down in the Rules directly on the premises of the third party and/or the group company the market intermediary uses.

omissis